



COMUNE DI CASTELLANA SICULA

PROVINCIA DI PALERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

immediata esecuzione

N. 37	Oggetto:	<i>Programmazione triennale del fabbisogno di personale</i>
Data 17/06/2016		<i>2016-2018</i>

L'anno DUEMILASEDICI il giorno DICIASSETTE (17) del mese GIUGNO alle ore 11,15 nella Sala Comunale delle adunanze a seguito di regolare Convocazione si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| <i>1) DI MARTINO Giuseppe</i> | <i>PRESIDENTE</i> |
| <i>2) CAVALLARO Mario</i> | <i>ASSESSORE</i> |
| <i>3) LAPUNZINA Vincenzo</i> | <i>ASSESSORE</i> |
| <i>4) GERACI Giada</i> | <i>ASSESSORE</i> |

con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Calogera Di Gangi

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo sulla scorta delle direttive dell' A. C. sottopone all'esame della G. M. la seguente proposta di deliberazione ad oggetto :
“Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018” :

Richiamati :

- l'art. 39, comma 1, della L. 449/1997 e l'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo cui gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale , comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale al fine migliorare la funzionalità e ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio ;
- l'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita : *“A decorrere dall' anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”* ;
- l'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 che dispone : *“Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche e integrazioni.”* ;
- l'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 ai sensi del quale nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art. 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni ;

Rilevato :

- che l' art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, nel recepire la disciplina contenuta nell' art. 4, commi 6, 7, 8, 9 e 9 bis del D. L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 Ottobre 2013 n. 125, impartisce disposizioni volte a favorire l'assunzione a tempo indeterminato, tramite procedure di stabilizzazione, del personale precario utilizzato negli enti locali siciliani;
- che con circolare prot. n. 5500/US1/2014 del 3 febbraio 2014, l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro ha emanato le direttive attuative del precitato art. 30;
- che con ulteriore circolare prot. n. 11655/US1/2014 del 3 Marzo 2014 , l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha emanato ulteriori chiarimenti in ordine all' applicazione dell'art. 30 della precitata legge di stabilità regionale;
- **che l'art. 27 della legge regionale n. 12 del 18/03/2016 prevede :**
 - *al comma 2, che entro il 30 giugno 2016 ciascun ente territoriale approva il piano programmatico triennale delle assunzioni di cui all'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, effettuabili in ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, tenuto conto degli spazi assunzionali disponibili in ciascuna annualità ; il piano triennale è trasmesso entro i successivi quindici giorni all' Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica ;*
 - *al comma 3, gli enti che in presenza di risorse occupazionali e di posti disponibili in dotazione organica non concludono entro il 31 dicembre 2016 il processo di stabilizzazione ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con l'utilizzo integrale delle risorse assunzionali disponibili, sono esclusi dal riparto del fondo di cui al comma 7 dell'art. 30*

della legge regionale n. 5/2014, per il 50 % del contributo spettante per i soggetti non stabilizzati nonostante gli spazi assunzionali per il 2016. Dal 2017 la decurtazione è effettuata per il cento per cento della risorsa assunzionale non utilizzata ;

- *al comma 4, che le assunzioni disposte ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, non si computano nel limite finanziario fissato dall'art. 35, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell'art. 36, comma 5 bis, del medesimo decreto legislativo ;*

- che l'art. 1, comma 424, della Legge 23/12/2014, 190, (legge di stabilità 2015) prevede che *“Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità (personale di Città metropolitane e Province)” ;*
- che ai sensi dell'art. 1, comma 228, della Legge 28/12/2015, n. 228 (legge di stabilità per il 2016) *“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”;*
- che ai sensi dell' art. 3 del D.L. 90 del 24/06/2014, convertito dalla legge 11 Agosto 2014, n. 114 e successivamente modificato e integrato :
 - sono confermate le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557 - bis e 557 - ter della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, rispettivamente sanciscono il principio di riduzione delle spese di personale negli enti soggetti al patto di stabilità, specificano le spese di personale da considerare ai fini dell'applicazione del comma 557 e stabiliscono il divieto di assunzione in caso di mancato rispetto del comma 557 (comma 5, quarto periodo) ;
 - a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno di personale e di quella finanziaria e contabile (comma 5, quinto periodo) ;
 - è, altresì, consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (comma 5, quinto periodo) ;
 - si stabilisce, al comma 6, che i limiti previsti dal medesimo art. 3 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo ;

Visti :

- l'art. 1, comma 557, della legge 27/12/2006, n. 296, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D. L. 31/05/2010, n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010, n. 122, secondo cui : *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, ...” ;*

- l'art. 1, comma 557 – ter , della legge n. 296/2006 e s.m. i., secondo cui *“In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”*;
- l'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, che così recita : *“In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.”* ;
- l'art. 1, comma 557 – quater della legge n. 296/2006, inserito dall'art. 3, comma 5 – bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, in virtù del quale : *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”*(triennio 2011/2013) ;
- la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 27/2015 secondo cui ulteriore condizione per procedere ad assunzioni è il rispetto dell'incidenza della spesa di personale su quella corrente nel triennio 2011/2013 ;
- il comma 707, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) secondo cui restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015 *nonché le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti* ;
- il comma 762 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) secondo cui *“Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734”* (con la conseguenza che per il futuro i vincoli alle assunzioni e alla spesa di personale per gli enti soggetti al patto di stabilità si intendono riferiti al rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio) ;

Considerato :

- che con nota n. 7078 del 07/06/2016, che integralmente si richiama, il Responsabile del Settore Economico – Finanziario ha comunicato, in particolare, quanto segue :
 - che l'Ente nell'esercizio 2015 ha rispettato il patto di stabilità interno ;
 - che viene rispettato il tetto di spesa di personale che risulta contenuta rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e dall'art. 1, comma 557 – quater , della Legge n. 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5 – bis del D. L. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014 ;
- che con deliberazione di G.M. n. 31 del 28/05/2016 ad oggetto *“Stabilizzazione del personale – Accertamento capacità assunzionale per gli anni 2013 – 2014 e 2017-2018”*, che integralmente si richiama, si è dato atto che :
 - considerato che l'ultima cessazione di un dipendente a tempo indeterminato dal servizio risale al 2011, non sussistono resti assunzionali relativamente alle annualità 2013-2014-2015;
 - che si prevede la cessazione dal servizio di due dipendenti a tempo indeterminato rispettivamente di categoria C e D nel 2016 la cui spesa annua è pari complessivamente a **€ 77.238,40** ;
 - che si prevede la cessazione dal servizio di due dipendenti a tempo indeterminato entrambi di categoria C nel 2017 la cui spesa annua è pari complessivamente a **€ 69.647,07** ;
 - che, pertanto, ***l'Ente non dispone di capacità assunzionale nel 2016, mentre avrà una capacità assunzionale di € 19.309,60 nel 2017*** (pari al 25 % della spesa dei cessati nel 2016) ***e di € 17.411,76 nel 2018*** (pari al 25 % della spesa dei cessati nel 2017) e, quindi,

una capacità assunzionale complessivamente considerata nel triennio 2016/2018 di € 36.721,36 ;

- che nel nostro Comune in atto sono in servizio 29 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali stipulato ai sensi delle Leggi Regionali n. 85/95 e n. 16/2006 e 2 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, rispettivamente a 18 e a 16 ore settimanali, stipulato ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale n. 21/2003 ;
- che questa Amministrazione, riconoscendo le professionalità acquisite con anni di esperienza lavorativa in settori spesso nevralgici per l'Ente dal personale precario (che oggi rappresenta più del 50 % della forza lavorativa del Comune e contribuisce in modo determinante al regolare funzionamento dell'Ente e all'efficiente erogazione dei servizi di competenza), intende attivare le procedure per la graduale stabilizzazione dello stesso nel rispetto delle vigenti normative ;
- che, ai sensi dell' art. 4, comma 6, del D. L. 101/2013, convertito dalla Legge n. 125/2013, la spesa da destinare alle stabilizzazioni è pari al 50% delle risorse finanziarie disponibili e, quindi, delle capacità assunzionali dell'ente, ***salvo quanto previsto dal comma 4, dell'art. 27 della Legge Regionale 18 marzo 2016, n. 12 ;***
- che, tenuto conto delle capacità assunzionali dell'Ente e delle vigenti disposizioni normative di cui sopra, non è possibile procedere ad alcuna assunzione nel 2016 mentre, sulla base delle direttive verbali impartite dall'Amministrazione Comunale, si può prevedere :
 - nel **2017** l'assunzione di **n. 1 unità di personale** con contratto a tempo indeterminato e parziale a **25 ore settimanali**, con il profilo di Esecutore amministrativo, categoria B1, mediante procedura di selezione e stabilizzazione del personale precario interno, ***utilizzando parte della relativa capacità assunzionale (pari ad € 19.309,60) limitatamente all'importo di € 18.242,56 ;***
 - nel **2018** l'assunzione di **n. 1 unità di personale** con contratto a tempo indeterminato e parziale a **25 ore settimanali**, con il profilo di Esecutore amministrativo, categoria B1, mediante procedura di selezione e stabilizzazione del personale precario interno, ***utilizzando i resti assunzionali riferiti al 2017 pari ad € 1.067,04 e la capacità assunzionale del 2018 (pari ad € 17.411,76) limitatamente all'importo di € 17.175,52 ;***
- che, come da direttive dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro citate, alla procedura di selezione possono partecipare tutti i lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'art. 30 della Legge Regionale n. 5 del 28/01/2014, dando atto che :
 - è riconosciuto un diritto di precedenza all'assunzione a tempo indeterminato presso l'ente utilizzatore che avvia la selezione ai soggetti già titolari di contratto a tempo determinato, relativamente a categoria e profilo professionale corrispondente a quello richiesto per il posto da ricoprire, in possesso dei *“requisiti previsti dall'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché coloro che alla data del 30 ottobre 2013 abbiano maturato negli ultimi 5 anni almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione che ha emanato il bando omissis ” ;*
 - analogo diritto di precedenza è riconosciuto ai lavoratori impiegati in attività socialmente utili (in possesso dei requisiti prescritti e inseriti nell'elenco regionale) i quali, tuttavia, fruiranno del beneficio in subordine rispetto ai titolari di contratto ;
- che il processo di stabilizzazione programmato con il presente atto non comporta aumento di spesa ;
- che la spesa da sostenere per la stabilizzazione nell'anno 2017 di 1 unità lavorativa di categoria B1 a tempo indeterminato a 25 ore risulta essere di € 18.242,56, oltre eventuale assegno per il nucleo familiare se e in quanto spettante ;
- che la spesa da sostenere per la stabilizzazione nell'anno 2018 di 1 unità lavorativa di categoria B1 a tempo indeterminato a 25 ore risulta essere di € 18.242,56, oltre eventuale assegno per il nucleo familiare se e in quanto spettante ;

Considerato, inoltre, :

- che con nota prot. n. 757 – NIL del 17/05/2012, acquisita al protocollo in data 23/05/2013 con il n. 7400, l’Ispettorato Provinciale del lavoro di Palermo ha diffidato il Comune ad ottemperare all’obbligo di assumere n. 1 soggetto appartenente alla categoria dei disabili (art. 1 L. 68/99), come già comunicato con precedenti note dell’Ufficio Provinciale del lavoro n. 3907 del 04/05/2007, n. 1945 del 20/03/2008, n. 2629 del 22/03/2012 ;
- che il Sindaco con nota n. 8785 del 22/06/2012 ha riscontrato la diffida di cui sopra rappresentando le oggettive difficoltà di ottemperare all’obbligo di assunzione a causa della carenza di adeguate risorse finanziarie ;
- che l’art. 7, comma 6, del D.L. 101/2013, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sancisce l’obbligo delle Pubbliche Amministrazioni di rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette e di assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente ;
- che, ai sensi del penultimo periodo del medesimo comma 6 dell’art. 7 del D.L. 101/2013, la disposizione anzidetta deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente anche nel caso in cui l’amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà ;
- che, come stabilito dal già citato comma 6 dell’art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, i limiti previsti dal medesimo art. 3 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo ;
- che l’Ente non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000 ;
- che, pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato e, tenuto conto delle direttive impartite dall’Amministrazione Comunale con la deliberazione di G.M. n. 10 del 04/02/2016, è necessario, altresì, prevedere (come sollecitato dall’Ufficio Provinciale del Lavoro e dall’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Palermo con le note sopra citate) l’assunzione a tempo pieno e indeterminato **nell’anno 2017 di n. 1 unità di personale appartenente alla categoria dei disabili** (art. 1 L. 68/99) da inquadrare nella categoria A con il profilo di “Operatore professionale”, da destinare prioritariamente alla pulizia degli edifici comunali (il cui posto è attualmente vacante nella dotazione organica) per una spesa annua di € 24.870,23 ;

Visti :

- la deliberazione di G.M. n. 31 del 28/05/2016 ad oggetto : “*Stabilizzazione del personale – Accertamento capacità assunzionale per gli anni 2013 – 2014 e 2017-2018*”;
- la deliberazione di G. M. n. 32 del 28/05/2016 ad oggetto “*Ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 come sostituito dall’art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183- Anno 2016*” dalla quale si evince che non vi sono situazioni di soprannumero e, comunque, di eccedenze di personale a tempo indeterminato ;
- la documentazione in atti ;

Per quanto sopra premesso,

PROPONE

- di avviare con il presente Programma del Fabbisogno del personale 2016/2018 un processo di stabilizzazione, con contratto a tempo indeterminato a 25 ore settimanali, per **n. 2 unità lavorative di categoria B1, profilo professionale di “Esecutore amministrativo”**, riservato ai lavoratori inseriti nell’apposito elenco regionale previsto dall’art. 30 della Legge Regionale n. 5/2014 e in possesso dei prescritti requisiti ;
- di prevedere, altresì, l’assunzione di **n. 1 unità di personale appartenente alla categoria dei disabili** (art. 1 L. n. 68/99) **da inquadrare nella categoria A , profilo di “Operatore professionale”**, di cui al CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali ;

- di dare atto che le predette assunzioni saranno così effettuate :

ANNO 2016	Nessuna Assunzione
ANNO 2017 Quota del 25 % della spesa del personale cessato nel 2016 = € 19.309,60 Utilizzo € 18.242,56	A) Processo di stabilizzazione di n. 1 Categoria B1, Esecutore amministrativo, a 25 ore settimanali con contratto a tempo indeterminato. Importo della spesa € 18.242,56
ANNO 2017	B) Assunzione di un soggetto appartenente alla categoria dei disabili (art. 1 L. n. 68/99) da inquadrare nella categoria A, con il profilo di “Operatore professionale”, a tempo pieno Importo della spesa € 24.870,23
ANNO 2018 Resti assunzionali relativi al 2017 = € 1.067,04 Utilizzo € 1.067,04 Quota del 25 % della spesa del personale cessato nel 2017 = € 17.411,76 Utilizzo € 17.175,52	Processo di stabilizzazione di n. 1 Categoria B1, Esecutore amministrativo, a 25 ore settimanali con contratto a tempo indeterminato. Importo della spesa € 18.242,56

- di riservarsi di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale qualora si dovessero verificare altre esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento ;
- di verificare, prima dell'avvio delle procedure di assunzione, la sussistenza dei requisiti e il rispetto dei limiti assunzionali e dei vincoli di bilancio previsti dalla vigente normativa e, in particolare, il rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio, del tetto di spesa del personale (spesa media del triennio 2011/2013) e dell'incidenza della spesa del personale su quella corrente del triennio 2011/2013 ;
- di procedere alla conseguente rideterminazione della dotazione organica ;
- di dare atto che la stabilizzazione del personale precario non comporterà aumento di spesa;
- di dare atto, altresì, che sulla seguente proposta sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei competenti funzionari responsabili ai sensi dell'art. 53 , comma 1 , della legge n. 142/1990 , recepito dalla L. R. n. 48/91 , nel testo modificato dall'art. 12 della L. R. n. 30/2000, e dovrà essere acquisito il parere del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8, Legge n. 448/2001 e s.m.i. ;

- di dare mandato al responsabile del settore amministrativo di predisporre tutti gli atti necessari per la realizzazione di quanto programmato e al responsabile del settore economico e finanziario, per la competenza della parte economica, di provvedere ad ogni altro adempimento inerente la spesa del personale in argomento ;
- di comunicare la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali ;
- di dare atto che il presente piano triennale va trasmesso all' Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica ;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per gli adempimenti consequenziali .

Castellana Sicula, li 14/06/2016

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Dr. Vincenzo Scelfo



COMUNE DI CASTELLANA SICULA

PROVINCIA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DELLA
GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: “**Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018**”

PARERI

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo modificato dall'art. 12 della L. R. n. 30/2000, si esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione :

- **PARERE FAVOREVOLE** sotto il profilo della regolarità tecnica .

Li 14/06/2016

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Dr. Vincenzo Scelfo

- **PARERE FAVOREVOLE** sotto il profilo della regolarità contabile .

Li 14/06/2016

Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
F.to D.ssa Vincenzina di Girgenti

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione che assume a motivazione del presente provvedimento ;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Settore Amministrativo e dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 53 , comma 1 , della legge n. 142/1990, recepito dalla L.R. n. 48/91 , nel testo modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 ;

Visto, altresì, il parere favorevole del Revisore dei conti trasmesso tramite pec in data 16/06/2016;

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

di approvare la superiore proposta di deliberazione redatta dal responsabile del Settore Amministrativo ad oggetto **“Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018”** che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, facendola propria ad ogni effetto di legge .

Con successiva unanime votazione

LA GIUNTA MUNICIPALE

dichiara il presente atto immediatamente esecutivo per la motivazione espressa in calce alla proposta del competente funzionario responsabile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Di Martino Giuseppe

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Cavallaro Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Di Gangi Calogera

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICITA' LEGALE
(Ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009)

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del responsabile del servizio competente ,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all'Albo Pretorio ONLINE del sito informatico istituzionale di questo Comune per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal

Castellana Sicula, li _____

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17/06/2016 :

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell'art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni ;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni .

Castellana Sicula, li 17/06/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Di Gangi Calogera

E' copia conforme all'originale

Castellana Sicula, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
